



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/22 DEL 8.8.2006

Oggetto: Scioglimento del Consiglio comunale di Torralba e nomina del commissario straordinario.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica riferisce, come da relazione allegata alla presente deliberazione, che nel comune di Torralba (provincia di Sassari) a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio scorsi, è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il signor Salvatore Sanna della lista "Insieme per Torralba" il quale, avendo rivestito tale carica ininterrottamente per due mandati consecutivi, versa nella condizione di ineleggibilità di cui all'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'Assessore fa presente che successivamente alle elezioni, sulla base della segnalazione effettuata dai componenti della lista "Torralba Unita", ha diffidato il consiglio comunale di Torralba dal *"persistere nella violazione di legge posta in essere nella seduta del 16 giugno 2006, con la convalida dell'elezione a sindaco del Sig. Salvatore Sanna, che risulta ineleggibile ai sensi dell'art.51, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000 e a voler, pertanto, revocare l'atto consiliare n.22 del 16 giugno 2006"*. La diffida è stata debitamente notificata al sindaco e ai consiglieri neo eletti, in data 7 luglio 2006, come risulta dalla relata di notifica trasmessa dal comune a mezzo telefax in data 10 luglio 2006.

Comunica quindi che a detta diffida il consiglio comunale di Torralba si è solo parzialmente uniformato. Infatti, con atto n.36 del 26 luglio 2006, ha deliberato di revocare la parte della propria deliberazione n.22 del 16 giugno 2006 che convalidava l'elezione a sindaco del sig. Salvatore Sanna. Ha, però, per altro verso, deliberato che *"... a garanzia del principio della continuità amministrativa questo consiglio comunale, dispone che successivamente all'esecutività della presente deliberazione il vicesindaco sostituisca il sindaco."* Invocando, di conseguenza, *"l'applicazione degli articoli 141, primo comma, punto b), e 53 del D. Lgs 267/2000"*.

L'Assessore fa presente che la normativa richiamata non può essere applicata in quanto il citato art.53, nel prevedere che, in caso di decadenza del sindaco, il consiglio e la giunta permangono in



carica, presuppone che la giunta sia stata legittimamente nominata da un sindaco legittimamente eletto e non ancora decaduto. Mentre la violazione dell'art.51 comporta l'ineleggibilità *ab origine* del sindaco al terzo mandato, che non può quindi porre in essere gli adempimenti di cui all'articolo 46 del D. Lgs 267/2000, quali la nomina della giunta e del vicesindaco.

Infatti, recentemente la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, con la sentenza N.11895/06 del 12 aprile 2006, riferendosi al citato art.51, comma 2, ha chiarito che *“secondo il contenuto precettivo di tale disposizione, emergente dal suo chiaro ed univoco tenore letterale, la condizione di fatto ivi indicata rappresenta causa tipizzata d'ineleggibilità originaria alla carica di Sindaco, preclusiva non già della candidatura bensì della eleggibilità del soggetto che versi in essa, siccome reputata ostativa all'espletamento del terzo mandato consecutivo”*.

Aggiungendo poi: *“In conclusione, nella specie esiste una causa d'ineleggibilità originaria alla carica di sindaco, legalmente prevista e parimenti legalmente sanzionata, che il consiglio comunale ben avrebbe potuto e dovuto rilevare, applicando la decadenza ovvero non convalidando l'elezione, siccome organo legalmente preposto alla verifica sull'assenza di cause ostative all'eleggibilità.”*

L'Assessore fa pertanto rilevare come il consiglio comunale di Torralba, dopo la violazione di legge, posta in essere con la deliberazione n.22 del 16 giugno 2006, che convalidava l'elezione del sindaco, nonostante il divieto espresso dell'art.51, 2° comma, del D.Lgs 267/2000, ha persistito in detta violazione, laddove ha ritenuto di legittimare, nel dispositivo della sua successiva deliberazione n.36 del 26 luglio 2006, provvedimenti di nomina di organi esecutivi dello stesso comune posti in essere dal sindaco la cui elezione, come detto in precedenza, risulta viziata di illegittimità *ab origine*, ai sensi del più volte citato art..51 del D. Lgs 267/2000.

L'Assessore degli Enti Locali, in conclusione, determinatasi l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo, per gravi e persistenti violazioni di legge, prevista dall'art.141, comma 1, lettera a) del predetto decreto legislativo n.267/2000, al fine di scongiurare il perdurare dell'adozione di provvedimenti illegittimi da parte degli organi comunali di Torralba, propone, ai sensi dell'art.2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13, come integrata e modificata dalla legge regionale 1° giugno 2006, n.8, lo scioglimento del consiglio comunale di Torralba con la conseguente nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Lorenzo Moretti, avente i requisiti di cui all'art.4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, vista la relazione di accompagnamento ed acquisito il parere di legittimità espresso dal competente Direttore Generale;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di scioglimento del consiglio comunale di Torralba e la nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lorenzo Moretti avente i requisiti di cui all'art.4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente della Regione, ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge regionale suindicata, dispone con proprio decreto l'atto formale di scioglimento e di nomina del commissario straordinario.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru